

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 21-4851

Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011. Regolamentazione d'uso dei defibrillatori: modalita' di registrazione ed inserimento dei dati riguardanti il possesso e la gestione dei defibrillatori. Revoca parziale DGR 47-8018 del 16.12.02.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che con Legge del 3 aprile 2001, n. 120 recante le norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero ha autorizzato l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che avesse ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio- polmonare.

Considerato che al fine di perseguire l'obiettivo demandato dalla suddetta disposizione, la Giunta regionale con DGR 48-3766 del 6 agosto 2001, ha approvato il programma sperimentale di formazione all'uso dei defibrillatori semiautomatici rivolto agli infermieri professionali del sistema 118 prevedendo una pianificazione delle attività formative.

Vista la DGR n. 47 – 8018 del 16.12.02 con la quale sono stati definiti i criteri per l'autorizzazione e la regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera previsti dalla Legge del 3 aprile 2001, n. 120.

Preso atto che, in applicazione al Decreto Ministeriale 18 marzo 2011, la DGR 32-4611 del 24 settembre 2012, successivamente sostituita dalla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 e smi, ha modificato in parte la summenzionata deliberazione n. 47 – 8018 in tema di formazione in particolare definendo nuovi requisiti, procedure e termini per l'accreditamento dei centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero e rivedendo i contenuti dei programmi formativi per i “corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno”, lasciando però invariati gli aspetti riguardanti le incombenze legate al possesso dell'apparecchiatura.

Considerato che l'attività di defibrillazione precoce sul territorio affidata a personale non sanitario costituisce un valido strumento per l'intervento sul paziente colpito da arresto cardiocircolatorio e che tali interventi debbano obbligatoriamente essere integrati all'interno della cosiddetta “catena della sopravvivenza” nell'organizzazione del Sistema 118, è stata prevista l'informatizzazione e la tenuta di un registro Regionale informatizzato al fine di censire la presenza e l'esatta collocazione dei defibrillatori sul territorio;

si ritiene pertanto di revocare parzialmente la D.G.R. 47-8018 del 16.12.02 relativamente alle disposizioni riguardanti le incombenze legate alle apparecchiature e stabilire che tutti i soggetti pubblici o privati in possesso di un defibrillatore provvedano obbligatoriamente alla comunicazione e all'aggiornamento del luogo di collocazione e dei dati tecnici e gestionali inerenti l'apparecchiatura (es. n. matricola, scadenza batterie, scadenza placche) mediante l'utilizzo di un applicativo informatico presente sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo internet <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/emergenza/4686-defibrillatori-dae>, a cui si accede con credenziali del Sistema Piemonte

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

visto la L.23/2008 art. 17 e 18;

Vista la D.G.R. 14-6340 del 9 settembre 2013;

vista la D.G.R 16-979 del 2 febbraio 2015;

vista la D.G.R 26-2231 del 12 ottobre 2015;

attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell' art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

- di revocare parzialmente la DGR 47 – 8018 del 16.12.02 così come in premessa definito;
- di stabilire che tutti i soggetti pubblici o privati in possesso di un defibrillatore provvedano obbligatoriamente alla comunicazione e all'aggiornamento del luogo di collocazione e dei dati tecnici e gestionali inerenti l'apparecchiatura (es. n. matricola, scadenza batterie, scadenza placche) mediante l'utilizzo di un applicativo informatico presente sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo internet <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/emergenza/4686-defibrillatori-dae> a cui si accede con credenziali del Sistema Piemonte;
- di demandare alla Direzione Sanità della Regione Piemonte eventuali successive disposizioni in ordine agli aspetti tecnico operativi riguardanti le incombenze legate al possesso e alla gestione dei defibrillatori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell' Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente .

(omissis)